WWW.STUDIOLEGALEPERLINI.IT

Articolo del 09/09/2022

La prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione dal rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26246 del 06 settembre 2022 è tornata ad affrontare, per la prima volta dopo l'entrata in vigore della L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) e del D. Lgs. n. 23/2015 (c.d. Jobs Act), la *quaestio iuris* concernente l'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti retributivi del lavoratore, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., in relazione all'art. 2935 c.c., in ragione del regime di stabilità o meno del rapporto di lavoro.

LA FATTISPECIE IN ESAME

Le lavoratrici, al termine del rapporto intercorso con la Società datrice di lavoro, hanno ricorso giudizialmente chiedendo al Tribunale adito il pagamento delle differenze retributive dovute al lavoro straordinario notturno.

Prima il Tribunale adito e, successivamente, la Corte d'Appello di Brescia rigettavano la domanda delle lavoratrici, deducendo che la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro decorresse in costanza del rapporto di lavoro,

WWW.STUDIOLEGALEPERLINI.IT

Articolo del 09/09/2022

dato che anche dopo la modifica apportata all'art. 18 legge n. 300/1970, per effetto prima della L n. 92/2012 e successivamente del D. Lgs. n. 23/2015, permane la stabilità reale del rapporto di lavoro.

A sostegno di ciò, la Corte d'Appello di Brescia "ha negato la ricorrenza di una condizione psicologica di timore (metus) del lavoratore, tale da indurlo a non avanzare pretese retributive nel corso del rapporto paventando, appunto, reazioni del datore di lavoro comportanti la risoluzione del rapporto", a causa della previsione della tutela reale nei casi di licenziamento c.d. ritorsivo, essendo irrilevante - secondo la Corte territoriale - l'attenuazione della tutela in ordine ad un licenziamento disciplinare.

A fronte della decisione a cui è pervenuta la Corte d'Appello di Brescia, le lavoratrici hanno proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo di diritto, deducendo la "violazione degli artt. 2935, 2948, n. 4 c.c., 18 l. 300/1970, 36 Cost.", per avere la Corte territoriale errato nel ritenere, anche dopo la novellazione dell'art. 18 L. 300/1970 con le riforme di legge sopra citate, la vigenza del regime di stabilità del rapporto di lavoro.

Il suddetto ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione per le ragioni di diritto che di seguito si procede ad illustrare.

WWW.STUDIOLEGALEPERLINI.IT

Articolo del 09/09/2022

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Cassazione, dopo aver riportato i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale con le note sentenze n. 63 del 10 giugno 1966, n. 143 del 20 novembre 1969 e n. 174 del 12 dicembre 1972, rileva che "appare evidente che la stabilità del rapporto di lavoro si fondi su una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obbiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo".

A questo punto la Corte di Cassazione concentra la propria indagine giuridica su quale sia il regime attuale di stabilità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito delle modiche apportate dall'art. 1, co. 42 della L. n.92/1992 e, poi, dagli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 23/2015 all'art. 18 della L. n. 300/1970.

Orbene, secondo la Corte di legittimità non vi è alcun dubbio che le suddette modifiche "abbiano comportato il passaggio da un'automatica applicazione, nel vigore del suo precedente testo, ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza (pari al periodo di maturazione dalla data di licenziamento a quella di effettiva reintegrazione dell'ultima retribuzione globale di fatto) ad un'applicazione

WWW.STUDIOLEGALEPERLINI.IT

Articolo del 09/09/2022

selettiva delle tutele [...]", con la conseguenza logico-giuridica che "la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione "contro ogni illegittima risoluzione" nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava".

Al termine dell'impianto motivazionale della sentenza in esame, la Suprema Corte demolisce il ragionamento messo in atto dalla Corte d'Appello di Brescia, perché il procedimento argomentativo di quest'ultima, che si fonda sul presupposto che le ragioni che giustificano un provvedimento di licenziamento disciplinare ovvero per giustificato motivo oggettivo non mascherino in realtà ragioni ritorsive, "rivela come l'individuazione del regime di stabilità sopravvenga ad una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, all'esito di un accertamento in giudizio, e quindi necessariamente ex post: così affidandone l'identificazione, o meno, al criterio del "caso per caso", rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale".

WWW.STUDIOLEGALEPERLINI.IT

Articolo del 09/09/2022

PRINCIPIO DI DIRITTO

Sulla base delle argomentazioni dianzi esposte, la Corte di Cassazione cristallizza il sequente principio di diritto:

"Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".